Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° | Roma - Martedì, 1° ottobre 1935 - Anno XIII | Numero 229

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire " a pagamento " nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e R. DECRETO 23 settembre 1935-XIII, n. 1706.
3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 23 settembre 1935-XIII sul decreto che autorizza la 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

MAESTÀ,

Per sopravvenute inderogabili esigenze, si rende necessario autorizzare, negli stati di previsione di talune Amministrazioni, per il corrente esercizio, i seguenti nuovi o maggiori stanziamenti, del complessivo ammontare di L. 17.102.000;

Ministero delle finanze:

a) L. 1.250.000, quale prima metà del contributo straordinario, concesso anche quest'anno, all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

b) L. 500.000, per contributo integrativo nelle spese di funzionamento del Comitato per le migrazioni interne;

c) L. 350.000, per maggior contributo straordinario a favore dell'Istituto centrale di statistica;

d) L. 100.000, per sussidio, come nei decorsi anni, alla Federazione nazionale italiana fra volontari garibaldini;

e) L. 310.000, per sovvenzioni a favore di mutilati, grandi invalidi di guerra.

Ministero degli affari esteri:

f) L. 360.000 quale maggiore assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa;

g) L. 1.070.000, per spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali;

h) L. 450.000, per contributo all'Università di Camerino;

i) L. 1.000.000, per spese relative al rilievo topografico dell'Albania;

l) L. 600.000, per sovvenzioni ad istituzioni all'estero.

Ministero dell'educazione nazionale:

m) L. 90.000, per sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere.

Ministero dell'interno:

n) L. 11.022.000, per spese relative al servizio di investigazione politica.

Alle indicate assegnazioni viene provveduto, in conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili L. 39.925.190;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di L. 17.102.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finaziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 59 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	L.	1.250.000
Cap. n. 66 — Commissariato per le migrazioni interne — Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dei servizi, ecc. .	»	500.000
Cap. n. 318 — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . .	»	350.000
Cap. n. 405 (aggiunto in conto competenza) — Sussidio alla Federazione nazionale italiana fra veterani garibaldini	»	100.000
Cap. n. 406 (aggiunto in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per contributi, ecc., a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	»	310.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 32 — Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa in Roma, ecc. . . . L. 360.000
Cap. n. 66 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . . » 1.070.000
Cap. n. 69-bis (di nuova istituzione) — Contributo dello Stato alla Università di Camerino . . . . » 450.000
Cap. n. 77 (aggiunto in conto competenza) — Spese per il rilievo topografico dell'Albania . . . . » 1.000.000
Cap. 91 (aggiunto in conto competenza) — Sovvenzioni ad istituzioni all'estero . . . » 600.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 84 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini, ecc. . . . . L. 90.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 79 — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . L. 11.022.000

Totale . . . L. 17.102.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. **1707.**
Modificazione del trattamento doganale dei guanti di gomma elastica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'attuale regime doganale dei guanti di gomma elastica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale relativo ai guanti di gomma elastica è così modificato, fermo restando l'applicazione del dazio del 15 per cento sul valore:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione della merce	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
841	Guanti di gomma elastica:			
a)	pesanti per paio 50 grammi o meno	Kg.	47 —	—
b)	altri, comprese le parti di guanti	»	37 —	—

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 133. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. **1708.**
Modificazione del trattamento doganale dei feltri per cappelli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale dei feltri per cappelli;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
225	Feltri:			
a)	per cappelli:			
	1° di lana	Kg.	5,50	—
	2° di pelo	»	80 —	—
b)	altri: (invariata)			

Per i prodotti di cui sopra si rende inoltre applicabile il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 134. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1709.
Modificazione del trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e cristallo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
389	Lucchetti:			
a)	di ferro o di acciaio:			
	1. bruniti, verniciati, nichelati, dorati, argentati o commisti con altri metalli	q.le	620 —	—
	2. altri	»	460 —	—
b)	di altro metallo . . .	»	620 —	—
584	Vetro e cristallo:			
a)	in tubi e canne:			
	1. di vetro neutro .	»	600 —	—
	2. altri	»	300 —	—
b)	in barre, bacchette e simili:			
	1. di vetro	—	Dazio dei lavori di vetro secondo la specie	—
	2. di cristallo . . .	—	Dazio dei lavori di cristallo secondo la specie	—

Per i prodotti di cui sopra si rende inoltre applicabile il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1710.
Modificazione del diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 25 luglio 1896, n. 324, e 19 luglio 1914, n. 694, ed il R. decreto 22 novembre 1914, n. 1289, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il diritto di statistica in dogana gravante sul solfato di bario in esportazione dallo Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto di statistica sul solfato di bario (voce 692 *b* della tariffa doganale), che si esporta all'estero è stabilito in L. 0,25 per tonnellata.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1711.
Esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale dei miscugli in polvere di cobalto, di tungsteno, di carbonio e di titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio ed eventualmente di titanio, nei quali il tungsteno è prevalente in peso (voce ex 282 della tariffa doganale), destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto, sono, fino al 31 dicembre 1937, ammessi in esenzione dal dazio specifico e da quello sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1712.
Facilitazioni ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero, in viaggio di diporto nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, concernente facilitazioni agli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare dette disposizioni estendendo anche ai motociclisti il beneficio di che trattasi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà concessa al Ministero per la stampa e la propaganda con l'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, di emettere speciali buoni per l'acquisto, da parte degli automobilisti stranieri in viaggio di diporto nel Regno, di benzina a prezzo ridotto dell'ammontare parziale della tassa di vendita, è estesa all'emissione di buoni per l'acquisto della benzina a prezzo ugualmente ridotto, da parte dei motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero.

Art. 2.

Ai fini e per l'applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, sono da ammettere al beneficio previsto dall'articolo stesso tanto gli automobilisti stranieri quanto gli automobilisti italiani, che hanno la loro residenza all'estero.

Art. 3.

Per l'esecuzione di questo decreto valgono le stesse norme emanate con decreto 9 agosto 1935 del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la stampa e la propaganda per l'applicazione del R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 136. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1713.
Eliminazione del rame dalle merci considerate dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito in legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, convertito in legge 21 giugno 1934, n. 1157, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere;

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, che istituisce il monopolio di acquisto all'estero del carbone, del rame, dello stagno, del nichelio e dei relativi rottami;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare la importazione del rame il cui acquisto all'estero forma oggetto di monopolio;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni, per gli affari esteri, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla importazione del « rame e sue leghe in pani e rottami » cessano di essere applicate le disposizioni del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1157.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 140. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. 1714.
Nuove concessioni di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Melasso proveniente dalla raffinazione di zucchero greggio temporaneamente importato.	Per la fabbricazione di lievito.	illimitata	6 mesi
Sottonitrato di bismuto.	Per la preparazione di compresse medicinali da esportare (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936).	Kg. 10	6 mesi
Tessuti di filo carta.	Per essere sottoposti ad operazioni di tagliatura, rifinitura e guarnizione (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1936).	Kg. 100	6 mesi
Cotone greggio.	Per il rivestimento di cilindri di calandre (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 100	1 anno
Budella salate.	Per la fabbricazione di corde armoniche (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 100	1 anno
Tronchi e radiche di legno noce.	Per la produzione di impiallacciature (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 100	1 anno
Caratteri da stampa.	Per essere applicati alle macchine da scrivere da riesportare (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 50	6 mesi
Ottone in lastre, in verghe ed in nastri.	Per la fabbricazione di munizioni, di accessori per ombrelli e di « virole » per lampadine elettriche (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 100	1 anno
Pellicole cinematografiche impressionate.	Per ritrarre copie positive da riesportare insieme al negativo (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1937).	Kg. 10	2 mesi

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935-XIII, n. **1715.**
Modificazione delle aliquote di tassa vendita su taluni oli minerali e loro residui.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 763, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'integrare i provvedimenti adottati con il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1536, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e loro residui sono modificate come segue:

	per quintale
Oli minerali greggi altri (voce 643 *a*-3 della tariffa generale dei dazi doganali)	Lit. 125
Oli minerali lubrificanti (voce 643 *b*):	
1. oli bianchi per trasformatori	» 130
2. altri	» 112
Petrolio (voce 643 *c*)	» 195
Oli minerali altri (voce 643 *e*)	» 210
Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644 *a*):	
a) con densità superiore a 0.880 alla temperatura di 15°	» 50
b) con densità da 0.850 a 0.880 alla temperatura di 15°	» 110
Residui della distillazione di oli minerali altri (voce 644 *c*)	» 125

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 il quintale per i residui della distillazione degli oli minerali con densità non inferiore a 0.900, alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano destinati ad essere impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, una riduzione della tassa di vendita gravante sui prodotti di cui alla voce 643 *b*-1 della vigente tariffa generale dei dazi doganali, a favore di determinate industrie; in guisa, peraltro, che l'aliquota di tassa, così ridotta, non sia in alcun caso inferiore a quella gravante sui prodotti classificabili sotto la voce 643 *b*-2 della tariffa medesima.

Art. 3.

Alla voce 643-*e* della citata tariffa doganale (oli minerali, altri) è aggiunta la seguente nota:

L'acqua ragia minerale o surrogato di essenza di trementina da impiegare nella fabbricazione di vernici è ammessa alla tassa di vendita ridotta di L. 102 il quintale, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

La riduzione prevista dal R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 723, nei riguardi del prezzo di cessione della benzina agli automobilisti che si recano nel Regno per diporto viene, a far tempo dal 30 agosto u. s., stabilita mediante applicazione della tassa di vendita su detto carburante nella misura ridotta di L. 32,20 il quintale, se l'automobilista si trattiene nel Regno per un periodo superiore a 15 giorni fino a 90 giorni, e di L. 96,60, qualora effettui una permanenza non superiore a 15 giorni.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 141. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1935-XIII.
Estrazione dei premi per la 61ª serie del prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1941, contenente le norme per l'estrazione dei premi da assegnarsi ai titoli del prestito redimibile 3,50 per cento 1934-XII;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 28 novembre 1934-XIII, n. 1889, che rinvia le estrazioni dei premi relativi alla 61ª e 62ª serie dell'anzidetto prestito a quando risulti completato il cambio dei titoli appartenenti alle dette due serie;

Ritenuto che la 61ª serie è stata ora completata:

Decreta:

Art. 1.

L'estrazione dei premi da assegnarsi ai titoli costituenti la 61ª serie del valore capitale nominale di L. 1.000.000.000 del prestito redimibile 3,50 % autorizzato con R. decreto-legge 3 febbraio 1934-XII, n. 60, convertito nella legge 7 giugno 1934-XII, n. 995, sarà effettuata, con le norme contenute nel R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1941, il giorno 10 ottobre 1935-XIII alle ore 10 in una sala a pian terreno della Direzione generale del Debito pubblico, aperta al pubblico.

La contazione e ricognizione e l'imbussolamento delle schede componenti i tre gruppi di numeri avranno inizio il 7 ottobre, anche alle ore 10, in una sala della Direzione generale del Debito pubblico, aperta al pubblico.

Art. 2.

Il pagamento dei premi estratti sarà eseguito in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1941, a principiare dal 1° novembre 1935-XIV.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e terrà luogo dell'avviso di cui all'art. 8 del R. decreto 3 dicembre 1934, n. 1941.

Roma, addì 27 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1935-XIII.
Modificazione alle tabelle annesse al decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII, relativo alle merci la cui importazione è subordinata a licenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1935, che stabilisce il regime delle importazioni dal 1° luglio 1935, modificato col decreto Ministeriale 31 luglio 1935;

Determina:

Art. 1.

Alla tabella *A* annessa al decreto Ministeriale 25 giugno 1935, relativa alle merci la cui importazione è subordinata

a licenza da parte del Ministero delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

I. — Sono aggiunte le seguenti voci:

Numero della tariffa doganale	Denominazione delle merci
66 a)	Orzo tallito (malto).
670	Jodio greggio e raffinato.
777 a)	Piante e parti di piante, medicinali, non nominate, indigene.
874	Grammofoni e parti di grammofoni.
924 a)	Semi non oleosi, da prato.

II. — La voce 274 *a*), *c*), *d*), *e*) « Minerali metallici (esclusi quelli di manganese e di ferro-manganese e i minerali metallici non nominati ») è sostituita dalle seguenti:

274 *a*) Minerali di ferro:
1° piriti di ferro;
2° altri, esclusi i minerali di cromo (cromite).

274 *c*) Minerali metallici di piombo, anche argentiferi.

274 *d*) Minerali metallici di rame.

274 *e*) Minerali metallici di zinco.

Art. 2.

Alla tabella *B* annessa al decreto di cui all'art. 1 sono apportate le modificazioni seguenti:

I. — Sono aggiunte le voci di tariffa seguenti:

121 Farine di semi oleosi non nominate.
478 *b*) Aghi per iniezioni ipodermiche.
621 Persiane di legno avvolgibili.

II. — Alla voce n. 66 è sostituita la voce 66 *b*) « Orzo altro ».

Alla voce n. 924 è sostituita la voce 924 *b*) « Semi non oleosi non nominati ».

III. — Sono cancellate le voci:

670 Jodio greggio e raffinato.
874 Grammofoni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il 1° ottobre 1935.

Roma, addì 26 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(3378)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1935-XIII.
Modificazione alla tabella A annessa al decreto Ministeriale 25 giugno 1935-XIII relativo all'elenco delle merci vincolate a licenza (regime importazioni).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1935, che stabilisce il regime delle importazioni dal 1° luglio 1935 e quello del 31 luglio 1935 che ha eliminato dalla tabella *A* annessa al decreto stesso le voci relative ai carboni fossili ed al coke;

Determina:

Art. 1.

Dalla tabella *A* « Elenco delle merci vincolate a licenza » annessa al decreto interministeriale 25 giugno 1935, sono soppresse le seguenti voci:

376 a - Nichelio e sue leghe, in pani, in dadi e in rottami.

383 a - Stagno e sue leghe, in pani, in verghe e in rottami.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(3379)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 620.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Veduta la domanda presentata dal signor Vincenzo de Seegner, nato a Fiume il 22 gennaio 1865 da Antonio e da Luigia Knievald, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Signori »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Vincenzo de Seegner è ridotto nella forma italiana di « Signori » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Paolina Santi, nata a Fiume il 13 maggio 1862, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 29 aprile 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TURBACCO.

(2189)

N. 931 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Kaneider Antonio;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Marebbe e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Kaneider Antonio fu Giuseppe e fu Tolpeit Anna, nato a Marebbe il 5 agosto 1881, è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Kaneider in « Cannei ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Kastlunger Maria Crescenzia fu Francesco ed ai figli Francesco, Antonio Lodovico, Maria Maddalena, Anna, Angela, Caterina Crescenzia, Pietro Paolo, Monica, Ida, Angelo.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3421)

N. 892 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduta la domanda per la restituzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Steger Luigi;

Veduti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Valle Aurina e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Decreta:

Al sig. Steger Luigi fu Giovanni e di Kirchler Maria, nato a Valle Aurina l'8 febbraio 1905 è accordata la restituzione del cognome in forma italiana da Steger in « Ponti ».

Con la presente determinazione viene restituito il cognome in forma italiana anche alla moglie Moser Maria fu Antonio.

Il presente decreto, a cura del podestà del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Bolzano, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(3422)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205.

Media dei cambi e dei titoli

del 27 settembre 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.275
Inghilterra (Sterlina)	60.55
Francia (Franco)	80.85
Svizzera (Franco)	398.50
Argentina (Peso carta)	3.35
Belgio (Belga)	2.07
Canadà (Dollaro)	12.14
Cecoslovacchia (Corona)	50.80
Danimarca (Corona)	2.7025
Germania (Reichsmark)	4.9213
Grecia (Dracma)	11.50
Norvegia (Corona)	3.0021
Olanda (Fiorino)	8.2781
Polonia (Zloty)	231.50
Spagna (Peseta)	167.80
Svezia (Corona)	3.0793
Rendita 3,50 % (1906)	70.60
Id. 3,50 % (1902)	68.125
Id. 3 % lordo	51.575
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	69 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	80.525
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94.25
Id. id. 5 % id. 1941	93.775
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	81.70
Id id. 4 % id. 15 dicembre 1943	81.40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 9.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	349231	105 —	Mellucci *Umberto* fu Pasquale, domt. a Napoli con usufrutto vitalizio a Gaudiosi Luisa fu Pasquale, ved. di d'Augerio Vitaliano, domt. a Napoli.	Mellucci *Alberto* fu Pasquale, domt. a Napoli con usufrutto vitalizio come contro.
» »	314072 314071	210 — 210 —	Barosi *Camilla* } fu Antonio, minore sotto la Barosi *Maria* } tutela di Federici Camillo fu Giuseppe, domt. a Pisogne (Brescia).	Barosi *Maria-Camilla* } Barosi *Corinna-Maria Felicita-Severina* } fu Antonio, minori ecc. come contro.
»	250200	455 —	Barosi *Maria* fu Antonio, minore sotto la tutela di Barosi Maria-Teresa fu Enrico, dom. a Reggiolo (Reggio Emilia).	Barosi *Corinna-Maria-Felicita-Severina* fu Antonio, minore ecc. come contro.
»	24111	175 —	Laurora Caterina fu Vincenzo, moglie di *De Gennaro* Domenico, dom. a Milano.	Laurora Caterina fu Vincenzo, moglie di *Di Gennaro* Domenico, dom. a Milano.
Cons. 3,50% (1906)	354523	140 —	Discanno Giuseppe fu *Costantino*, notaio, domiciliato a Barletta (Bari), ipotecata.	Discanno Giuseppe-*Domenico* fu *Raffaele-Costantino*, notaio, dom. a Barletta (Bari) ipotecata.
Cons. 5 %	486613	130 —	Corradino Anny-Maria fu Bartolo, *nubile*, dom. a Geraci Siculo (Palermo).	Corradino Anny-Maria fu Bartolo, *minore sotto la p. p. della madre Albanese Rosina, ved. Corradino*, dom. a Geraci Siculo (Palermo).
»	486614	130 —	Corradino Gaetano fu Bartolo, dom. a Geraci Siculo (Palermo).	Corradino Gaetano fu Bartolo, *minore*, ecc. come la precedente.
»	486053	230 —	Corradino *Bartolo*, Gaetano ed Anny-Maria fu Bartolo, minori sotto la p. p. della madre Albanese Rosina, ved. di Corradino Bartolo, dom. a Geraci Siculo (Palermo); con usufrutto vitalizio ad Albanese Rosina fu Mariano, ved. di Corradino Bartolo, dom. a Geraci Siculo (Palermo).	Corradino *Mariano-Bartolo*, Gaetano ed Anny-Maria fu Bartolo, minori ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
3,50 % Red. (1934)	88190 88191	42 — 38,50	Colabucci *Linda* } fu Bruno, nubili, dom. Colabucci *Annita* } a Segni (Roma).	Colabucci *Rosa* } fu *Domenico*, nubili do- Colabucci *Lucia* } mic. a Segni (Roma)
»	88419	245 —	Rastelli *Giuseppe*, Onorina, Vittorio, Fernanda e Livio fu Romeo, minori sotto la tutela di Caraffini Vico fu Gioacchino, dom. in Alseno (Piacenza).	Rastelli *Giuseppa*, Onorina, Fernanda e Livio fu Romeo, minori ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	183861	70 —	*Roberto* Michele di *Feliciantonio*, dom. a Frosolone (Campobasso) ipotecata.	*Ruberto* Michele *Arcangelo di Felice*, dom. a Frosolone (Campobasso), ipotecate.
»	228932	70 —	Ruberto Michele *fu Feliciantonio*, dom. a Frosolone (Campobasso), ipotecata.	
»	159136	154 —	*Roberto* Michele di *Feliciantonio*, dom. a *Frosolone* (Campobasso), ipotecata.	
3,50 % Red. (1934)	96774	14 —	*Meda* Antonio fu Antonio, dom. a Cassino (Caserta).	*Meta* Antonio fu Antonio, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 settembre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3247)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 11.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile (1934)	294528	1.095,50	Porra *Annita* di Luigi, moglie di Lazzarini Giovanni fu Giacinto, dom. a Milano, vincolata.	Porra *Giuditta-Anita-Cleofe* di Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	327194	35 —	Nogara Maria-Catena di *Vincenzo*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a *Caltanissetta*.	Nogara Maria-Catena di *Calogero*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a *Calascibetta* (Enna).
Certificato di credito 5 %	2433	755 —	Colombo Luigia fu *Ferdinando* in Pozzi, domiciliata a Milano.	Colombo Luigia fu *Pietro-Ferdinando* in Pozzi, dom. a Milano.
3,50 % Redimibile (1934)	377728	245 —	Cervellera Filippo fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Petronelli* Concetta fu Francesco, ved. di Cervellera Nicola, domiciliata a Francavilla Fontana (Lecce).	Cervellera Filippo fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre *Pastorelli* Concetta fu Francesco, ved. ecc. come contro.
»	91284	100 —	*Innoretti* Enrico fu Guglielmo, dom. a Milano.	*Imoretti* Enrico fu Guglielmo, dom. a Milano.
»	129787	1.015 —	Invernizzi Angela fu *Angelo*, moglie di Magnaghi Giuseppe, dom. a Milano, vincolata.	Invernizzi Angela-*Maria* fu *Giuseppe*, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 3,50% (1906)	432207	168 —	Mongardi *Adriana* di Domenico, nubile, dom. a Niella Tanaro (Cuneo) ipotecata.	Mongardi *Ardreanna-Magna-Teresa* di Domenico, nubile, dom. come contro, ipotecata.
» »	258189 531599	49 — 196 —	*Vita-Ortona* Moise fu *Elia-Marco*, dom. a Casale (Alessandria) ipotecata.	*Ortona* Moise-*Vita* fu *Elia*, dom. a Casale (Alessandria), ipotecata.
3,50 % Redimibile (1934)	430666	483,50	Greco Pietro fu Francesco, dom. a Cosenza.	Greco Pietro fu Francesco, *minore sotto la p. p. della madre Lupoli Grazia di Francesco*, dom. a Cosenza.
»	285502	17,50	Casciani Emilia fu Augusto maritata Baroncelli, dom. a Roma; con usuf. vital. a Meluzzi *Giovannini* Carolina fu Vincenzo ved. Casciani.	Intestate come contro; con usuf. vitalizio senza fede di vita a Meluzzi Carolina ved. Casciani.
» » » » »	285503 285504 285505 285506 285507	17,50 14 — 14 — 14 — 7 —	Casciani Adolfo Casciani Renato Casciani Raffaello Casciani Alessandro Casciani Renato, Raffaello ed Alessandro Casciani Antonio fu Augusto, domicil. a Roma con usuf. vital. come sopra	
»	383230	348,50	Casciani Maddalena, moglie di Campo Enrico, Emilia moglie di Baroncelli Ezio, Antonio, Adolfo, Raffaello ed Alessandro eredi indivisi, del padre, dom. a Roma, con usuf. vital. come sopra.	

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 settembre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3338)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, **vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	774698	35 —	Spina Modesta fu *Gaetano*, minore sotto la p. p. della madre Albano Angelamaria fu Andrea, ved. di Spina Gaetano, dom. a Missanello (Potenza).	Spina Modesta fu *Benedetto-Gaetano*, minore, ecc. come contro.
» » »	206088 206596 207050	56 — 35 — 35 —	Vigliercio *Elisabetta* fu Giovanni, moglie di Garamini Giuseppe, dom. a Toirano (Genova).	Vigliercio *Maria-Bianca-Elisabetta-Luigia* fu Giovanni, moglie ecc., come contro.
Cons. 3,50% (Mista)	5223	70 —	Vigliercio *Elisabetta* fu Giovanni, ved. di Garamini Giuseppe, dom. a Toirano (Genova).	Vigliercio *Maria-Bianca-Elisabetta-Luigia* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
3,50% Redimibile (1934)	10025 451835	80,50 140 —	*Granata Rende* Francesco fu Alfonso, dom. a Bisignano (Cosenza).	*Rende Granata* Francesco fu Alfonso, dom. come contro.
»	322345	70 —	Spano *Lazzarina* fu Lazzaro, minore sotto la p. p. della madre *Borbone* Serafina di Carmine, ved. di Spano Lazzaro, dom. a Santo Spirito, frazione di Bitonto (Bari).	Spano *Maria-Lazzara* fu Lazzaro, minore sotto la p. p. della madre *Barbone* Serafina di Carmine, ved. ecc., come contro.
»	128195	122,50	*Busati* Maria fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Colucci Vincenza, ved. di *Busati* Luigi, dom. a Sala Consilina (Salerno).	*Busato* Maria fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Colucci Vincenza, ved. di *Busato* Luigi, dom. come contro.
»	240569	2.922,50	*Marzigliano* Michele di Vito, inabilitato sotto la curatela del padre, dom. a Bitetto (Bari).	*Marziliano* Michele di Vito, inabilitato ecc. come contro.
»	450173 450622	1.400 — 700 —	Scaramellino Vera di Tommaso, *nubile*, dom. a Vico Equense (Napoli) vincolate.	Scaramellino Vera di Tommaso, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro, vincolate.
Cons. 3,50% (1902)	42044	35 —	Capozziello Lucia fu *Carmelo*, nubile, dom. a Brindisi.	Capozziello Lucia fu *Teodoro*, nubile, dom. a Brindisi.
3,50% Redimibile (1934)	275297 275298	119 — 199,50	*De Mattheis* Italia } *De Mattheis* Vittorio } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Longarzo Filomena, vedova di *De Mattheis* Francesco, dom. a Stio (Salerno).	*De Matthaeis* Italia } *De Matthaeis* Vittorio } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre Longarzo Filomena, vedova di *De Matthaeis* Francesco, dom. a Stio (Salerno).
»	155659	406 —	Allegri Andrea fu *Giovanni*, minore sotto la p. p. della madre Vacanti *Guatterini* Laudonia, vedova Allegri, dom. a Cremona.	Allegri Andrea fu *Antonio*, minore sotto la p. p. della madre Vacanti Laudonia, vedova Allegri, dom. a Cremona.
»	6923	157,50	*Dachille* Giacomo fu *Marte*, dom. a New York.	*Dacchille* Giacomo fu *Martire*, dom. a New York.
»	108718	350 —	*Dachille* Giacomo fu *Matteo*, dom. a New York.	*Dacchille* Giacomo fu *Martire*, dom. a New York.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONMARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3, 50 % Redimibile (1934)	108906	70 —	*Darchillo* Giacomo fu Martire, dom. a New York.	*Dacchille* Giacomo fu Martire, dom. a New York.
»	137407	1.409 —	*D'Achille* Giacomo fu Martire, dom. a New York.	*Dacchille* Giacomo fu Martire, dom. a New York.
Cons. 3, 50% (1902) Mista	292	70 —	Rostagno *Maria* fu Giovanni, nubile, dom. a Torino.	Rostagno *Clara-Maria* fu Giovanni, *moglie di Canale Alessio*, dom. a Torino.
3, 50 % Redimibile (1934)	52855	532 —	De Santis Giuseppe, Teresa, Carlo e Maria di Salvatore, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Macerata: con usufrutto vitalizio a De Santis Salvatore fu Lodovico, dom. a Macerata.	De Santis-*Celsi* Giuseppe, Teresa, Carlo e Maria di Salvatore, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Macerata, con usufrutto vitalizio a De Santis-*Celsi* Salvatore, dom. a Macerata.
»	434849	350 —	*Schievani* Gioconda fu *Giocondo*, nubile, domic. a Napoli.	*Schievano* Gioconda fu *Giovanni*, dom. a Napoli.
Cons. 5 % (1906)	742804 742805	31, 50 28 —	Onde *Maria* fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre *Ponzetti Carlotta* fu Giovanni, ved. di Onde Filippo, dom. a Colleretto Castelnuovo (Torino). La 2ª rendita è con usufrutto vitalizio a *Ponzetti Carlotta* fu Giovanni vedova di Onde Filippo.	Onde *Natalina-Maria-Vittoria* fu Filippo, minore sotto la p. p. della madre *Ponzetto Carolina*, ecc. come contro. La 2ª rendita è con usufrutto vitalizio a *Ponzetto Carolina*, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 settembre 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3306)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a n. 5 posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero;
Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1934, registrato alla Corte dei conti il giorno 21 dello stesso mese, registro n. 5, foglio 187, col quale fu indetto un concorso per esami a cinque posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo del personale tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere;
Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;
Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati del concorso a n. 5 posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo tecnico superiore del Corpo Reale delle miniere:

1. Ing. Carta Mario . . . . con punti 16,05 su venti
2. Ing. Baglio Antonio, iscritto al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922 . . . . . » » 15,95 » »
3. Ing. Cerulli Paolo . . . . con punti 15,90 su venti
4. Ing. Lauri Raffaele . . . . » » 15 — » »
5. Ing. Mazzoncini Renato . . . . . . » » 14,20 » »
6. Ing. Cruciani Giulio . . . . » » 14 — » »
7. Ing. Villavecchia Leo Amleto, iscritto al P. N. F., anteriormente al 28 ottobre 1922 . . . . » » 13,80 » »
8. Ing. Marchese Corrado . . . . » » 13,80 » »
9. Ing. Di Blasio Michelangelo, nato il 20 agosto 1905 . . . . » » 13 — » »
10. Ing. Russo Michele, nato il 28 settembre 1907 . . . . » » 13 — » »

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Ing. Carta Mario.
2. Ing. Baglio Antonio.
3. Ing. Cerulli Paolo.
4. Ing. Lauri Raffaele.
5. Ing. Villavecchia Leo Amleto.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Ing. Mazzoncini Renato.
2. Ing. Cruciani Giulio.
3. Ing. Marchese Corrado.
4. Ing. Di Blasio Michelangelo.
5. Ing. Russo Michele.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(3339)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a due posti di vice agente dei Centri rifornimento quadrupedi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923 n. 3214, relativo all'ordinamento dell'istruzione agraria media;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931 n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, sui requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni, e 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 26 luglio 1929, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931, numero 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè per gli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 10 ottobre 1934, concernente l'autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1935;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di vice agente dei Centri rifornimento quadrupedi (grado 12°, gruppo C).

Art. 2.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che sono muniti del titolo di studio indicato nel successivo articolo 4, i quali, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e, per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i decorati al valor militare ed i promossi di grado militare per merito di guerra, ad anni 39.

Per coloro che risultino regolarmente inscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, il detto limite massimo è elevato di 4 anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a termine del secondo comma del presente articolo.

Nessun limite di età si applica per coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, e lo abbiano prestato.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali Divisione personali civili) entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale (o copia del medesimo autenticata dal notaio) di perito agrario, rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie;

2° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del competente ufficio del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, debitamente legalizzato;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente, e vidimato dal Prefetto;

6° certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci stessi, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili. Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che l'inscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale dei Fasci all'Estero in cui risiede l'interessato o dal segretario generale dei Fasci degli italiani all'Estero ed essere vistato come sopra;

7° certificato medico, rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un ufficiale medico in servizio nelle forze armate dello Stato o dal dirigente i servizi sanitari di reparti delle dette forze armate, comprovante, che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti od impedimenti che influiscano sul rendimento del servizio. La firma dell'ufficiale medico o del dirigente i servizi sanitari che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dalle autorità militari da cui l'ufficiale stesso o il dirigente i servizi sanitari dipendono.

Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454. Detti invalidi però a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria, presso un ospedale militare, da uno speciale collegio medico, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

8° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con l'annotazione, per gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno, agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 4, comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;

9° copia dello stato matricolare, per i concorrenti che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato;

10° stato di famiglia rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato.

Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11° fotografia, di data recente, con la firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo, a meno che il concorrente stesso sia provvisto di libretto ferroviario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale e di buona condotta dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti certificati i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato. Ne sono parimenti dispensati i concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate dello Stato (Regio esercito, Regia marina, Regia aeronautica, Regia guardia di finanza e Milizia volontaria per la sicurezza nazionale), nel qual caso, però, i concorrenti stessi dovranno allegare alla domanda copia dello stato di servizio militare o altra attestazione della autorità militare da cui essi dipendono, dalla quale attestazione risulti la loro qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il certificato del segretario federale dei Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia, la copia dello stato matricolare (servizi civili) dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

I documenti allegati alle domande dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Le domande, che, entro il termine come sopra fissato, non perverranno corredate da tutti indistintamente i documenti richiesti non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato, ad eccezione del titolo di studio originale. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età, di cui i concorrenti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice e verrà pure designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una orale, giusta il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma. La prova orale avrà, invece, luogo presso un centro rifornimento quadrupedi.

I giorni in cui avranno inizio le dette prove saranno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata.

Art. 7.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nella legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

c) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) nell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 10.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel giornale militare ufficiale del Ministero della guerra.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Al personale assunto in prova, a termine del precedente articolo sarà corrisposto — a senso del decreto 2 luglio 1929 del Ministro per le finanze — durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425, lorde, oltre — per coloro che vi abbiano diritto — l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE.

I. — *Agraria.*

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

II. — *Estimo rurale.*

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principi fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE.

Le domande verteranno su principi di agronomia, agricoltura, economia, estimo, contabilità, legislazione e zootecnia. Si discuteranno infine gli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(3376)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.